

COMUNE DI AREZZO



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N. 23 DEL 22.03.2019.



**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE DEL COMUNE DI
AREZZO AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D.L. 119/2018**

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI AREZZO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 119/2018

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

SOMMARIO

ARTICOLO

OGGETTO

1 **Oggetto del regolamento**

2 **Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata**

3 **Controversie definibili**

4 **Istanza della controparte**

5 **Disposizioni applicabili**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 6, comma 16, del decreto-legge n° 119 del 2018, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Articolo 2

Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

- 1) La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica ai seguenti tributi locali:
 - a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) imposta municipale propria (IMU);
 - c) tributo sui servizi indivisibili (TASI);
 - d) tributi sui rifiuti e sui servizi (TARES);
 - e) tassa sui rifiuti (TARI);

Articolo 3

Controversie definibili

- 1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali è parte il Comune di Arezzo quale ente impositore, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24.10.2018.
- 2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della

domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4

Istanza della controparte

- 1) La controparte del Comune di Arezzo in una controversia tributaria può presentare, entro e non oltre il 31 maggio 2019, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) posta elettronica certificata;
 - b) raccomandata postale;
 - c) consegna diretta al protocollo.
- 3) Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 5

Disposizioni applicabili

- 1) Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'art. 6 del DL 119/2018